

Provvedimenti per i casi di rigore COVID-19 concernenti le imprese

Scheda informativa

Contributi per cali della cifra d'affari nel quarto trimestre 2021 per imprese con una cifra d'affari annua fino a 5 milioni di franchi

Riapertura del programma per casi di rigore per il quarto trimestre 2021

Le imprese con una cifra d'affari annua media fino a 5 milioni di franchi che hanno subito ulteriori cali della cifra d'affari nel quarto trimestre 2021 (da ottobre a dicembre 2021) hanno la possibilità di presentare una domanda per ulteriori aiuti per casi di rigore entro il 15 maggio 2022.

Solo per imprese con una cifra d'affari annua fino a 5 milioni di franchi

La presente scheda informativa per l'inoltro dei cali della cifra d'affari per il quarto trimestre 2021 (da ottobre a dicembre 2021) è destinata solo a imprese con **una cifra d'affari annua** media fino a 5 milioni di franchi.

Presupposti di base per gli aiuti per casi di rigore per il quarto trimestre 2021

- L'impresa deve soddisfare i seguenti presupposti di base:
 - Sede nei Grigioni (data di riferimento 1° ottobre 2020)
 - o Cifra d'affari annua minima pari a fr. 50 000.- (media degli anni 2018/2019)
 - Costituita o iscritta nel registro di commercio prima del 1° ottobre 2020
 - o Disporre di un numero IDI attivo (è determinante il momento del versamento)
 - o I costi salariali sono originati almeno per il 50 % in Svizzera
 - Al momento della presentazione della domanda l'impresa non è fallita e non si trova in fase di liquidazione e inoltre il 15 marzo 2020 non era coinvolta in una procedura di esecuzione relativa ai contributi

alle assicurazioni sociali, a meno che al momento in cui viene presentata la domanda non sussista un piano concordato dei pagamenti o il procedimento è concluso a seguito del pagamento.

NOTA: è considerato momento della presentazione della domanda il momento in cui la domanda di aiuti per casi di rigore per il quarto trimestre 2021 viene inoltrata (termine di presentazione: al più tardi il 15 maggio 2022).

- Complessivamente, Confederazione, Cantoni o comuni con più di 12'000 abitanti partecipano al capitale dell'impresa in misura non superiore al 10 per cento.
- L'impresa non ha diritto ad altri aiuti finanziari della Confederazione specifici per settore legati alla CO-VID-19 (fanno eccezione l'indennità per lavoro ridotto, l'indennità per perdita di guadagno o crediti conformemente all'ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 e alla legge sulle fideiussioni solidali COVID-19).
 - **NOTA**: le imprese (esercizi misti) attive in diversi settori chiaramente distinti grazie a un conto settoriale possono presentare domanda di aiuti per casi di rigore relativi a un settore anche se in un altro settore hanno ricevuto altri aiuti finanziari COVID-19 specifici per settore.
- L'impresa conferma che nell'anno d'esercizio nel quale viene versato il contributo per casi di rigore nonché nei tre anni successivi oppure fino al rimborso degli aiuti ricevuti non deciderà o distribuirà dividendi o tantièmes né restituirà apporti di capitale e non concederà mutui ai suoi proprietari. L'impresa conferma inoltre che non trasferirà i fondi concessi a una società di gruppo non avente sede in Svizzera a cui è legata direttamente o indirettamente.

Ulteriori presupposti per aiuti per casi di rigore per il quarto trimestre 2021

Le imprese che intendono presentare domanda di aiuti per casi di rigore per cali della cifra d'affari subiti nel quarto trimestre 2021 devono soddisfare, **oltre ai presupposti di base, altri due presupposti (prima e seconda fase)**.

Per quanto riguarda i **presupposti di base** e la **prima fase**, si tratta dei presupposti che dovevano già essere soddisfatti per contributi per cali della cifra d'affari fino a giugno 2021, fatta eccezione per la soglia minima di calo della cifra d'affari pari al 15 % stabilita dal diritto cantonale (questa soglia minima di calo della cifra d'affari non vale più per la prima fase).

Per quanto riguarda la **seconda fase** si tratta dei presupposti per il nuovo periodo di calcolo del quarto trimestre 2021 (la soglia di calo della cifra d'affari del 15 % vale ora per il quarto trimestre 2021).

Prima fase

Imprese chiuse su ordine delle autorità:

- L'impresa ha dovuto chiudere su ordine delle autorità tra il 1° novembre 2020 e il 30 giugno 2021 complessivamente per almeno 40 giorni.
 - → La prima fase è soddisfatta.

- L'impresa è un esercizio misto e consegue almeno il 70 % della cifra d'affari (sono determinanti le cifre d'affari degli anni precedenti) in un settore che ha dovuto chiudere su ordine delle autorità tra il 1° novembre 2020 e il 30 giugno 2021 complessivamente per almeno 40 giorni. L'impresa è considerata chiusa su ordine delle autorità (principio di essenzialità).
 - → La prima fase è soddisfatta.

Imprese non chiuse su ordine delle autorità:

- L'impresa non era chiusa su ordine delle autorità e nel 2020 (o in un periodo di 12 mesi tra il 2020 e giugno 2021) ha subito un calo della cifra d'affari superiore al 40 % rispetto alla cifra d'affari media degli anni precedenti.
 - → La prima fase è soddisfatta.
- L'impresa è un esercizio misto, in base al principio di essenzialità non è considerata chiusa (meno del 70 % della cifra d'affari nel settore chiuso su ordine delle autorità) e nel 2020 (o in un periodo di 12 mesi tra il 2020 e giugno 2021) non ha raggiunto un calo della cifra d'affari superiore al 40 % rispetto alla cifra d'affari media degli anni precedenti:
 - Un settore dell'impresa ha dovuto chiudere su ordine delle autorità tra il 1° novembre 2020 e il 30 giugno 2021 complessivamente per almeno 40 giorni.
 - → La prima fase è soddisfatta per questo settore.
 - L'impresa dispone di un settore che non era chiuso, nel quale però nel 2020 (o in un periodo di 12 mesi tra il 2020 e giugno 2021) ha subito un calo della cifra d'affari superiore al 40 % rispetto alla cifra d'affari media degli anni precedenti.
 - → La prima fase è soddisfatta per questo settore.

Nessun diritto ad aiuti per casi di rigore per il quarto trimestre 2021:

- L'impresa non era chiusa su ordine delle autorità e nel 2020 (o in un periodo di 12 mesi tra il 2020 e giugno 2021) non ha subito un calo della cifra d'affari superiore al 40 % rispetto alla cifra d'affari media degli anni precedenti e nemmeno dispone di un settore.
 - → La prima fase non è soddisfatta.
- L'impresa è un esercizio misto, non dispone però di settori chiusi su ordine delle autorità e nel 2020 (o in un periodo di 12 mesi tra il 2020 e giugno 2021) non ha subito un calo della cifra d'affari superiore al 40 % rispetto alla cifra d'affari media degli anni precedenti.
 - → La prima fase non è soddisfatta.




Illustrazione: rappresentazione grafica - prima fase

Seconda fase

Quale ulteriore presupposto (seconda fase), nel quarto trimestre 2021 le imprese che soddisfano i presupposti di base e la prima fase devono presentare complessivamente un calo della cifra d'affari pari almeno al 15 % rispetto al quarto trimestre degli anni precedenti (di norma gli anni 2018/2019).

- Nel suo complesso l'impresa deve presentare un calo della cifra d'affari pari almeno al 15 % nel quarto trimestre 2021.
- Le imprese le quali dopo la prima fase hanno diritto solo per un settore devono presentare un calo della cifra d'affari pari almeno al 15 % nel quarto trimestre 2021 sia per l'intera impresa, sia nel corrispondente settore.

Imprese che hanno presentato una domanda già nel primo semestre 2021

Le seguenti imprese, che hanno presentato una domanda già nel primo semestre 2021, soddisfano i presupposti di base e la prima fase e possono presentare una domanda per il quarto trimestre 2021 (se soddisfano anche la seconda fase, ovvero calo della cifra d'affari del 15 % nel quarto trimestre 2021):

- Imprese che hanno ricevuto una decisione positiva o un contributo nel 2021.
- Imprese chiuse su ordine delle autorità che nel 2021 hanno ricevuto una decisione negativa perché l'impresa non raggiungeva il calo della cifra d'affari del 15 % richiesto.
- Esercizi misti che nel 2021 hanno ricevuto una decisione negativa perché il settore
 chiuso non ha raggiunto un calo della cifra d'affari del 15 % oppure perché l'impresa nel suo complesso non ha raggiunto il calo della cifra d'affari del 15 % nonostante il settore chiuso o nonostante il settore aperto abbia subito un calo
 della cifra d'affari superiore al 40 %.

NOTA: se la decisione negativa è dovuta al mancato adempimento di un presupposto di base, l'impresa non può presentare una domanda per il quarto trimestre 2021.

Le seguenti imprese non possono presentare una domanda per il quarto trimestre 2021:

- Le imprese che nel 2021 hanno ricevuto una **decisione negativa** perché non presentavano un **calo della cifra d'affari superiore al 40** %.
- Le imprese che hanno ricevuto una decisione negativa perché un presupposto di base non era soddisfatto.
 - Ad es. costituzione dopo il 30.9.2020, sede non nei Grigioni, cifra d'affari annua inferiore a fr. 50 000.—, procedimento esecutivo concernente i contributi alle assicurazioni sociali, ecc.
 - INDICAZIONE: se gli altri presupposti sono soddisfatti, le imprese che hanno ricevuto una decisione negativa perché il 15 marzo 2020 era in corso un procedimento esecutivo concernente i contributi alle assicurazioni sociali possono presentare una domanda se nel frattempo hanno concordato un piano di pagamento con le assicurazioni sociali riguardo al procedimento esecutivo in corso concernente i contributi alle assicurazioni sociali oppure se il procedimento esecutivo è stato concluso a seguito del pagamento.

Presentazione della domanda

Per la presentazione di una domanda occorre indicare il **numero della pratica** attribuito dal Cantone.

Le imprese che hanno già presentato una domanda nel primo semestre 2021 e che dispongono di un corrispondente numero della pratica nonché soddisfano i presupposti di base e la prima e la seconda fase, devono compilare e inoltrare la domanda online (termine: entro il 15 maggio 2022).

Imprese che non hanno mai presentato una domanda

Se un'impresa **non ha presentato una domanda** di aiuti per casi di rigore nel primo semestre 2021 può comunque presentare domanda di aiuti per casi di rigore per il quarto trimestre 2021, **ma soltanto**, se **soddisfa i presupposti di base nonché i presupposti della prima e della seconda fase.**

Affinché possa essere presentata una domanda per il quarto trimestre 2021, l'impresa deve ottenere un numero di pratica dal Cantone.

Le imprese che non hanno mai presentato una domanda devono perciò annunciarsi al Cantone entro il 15 maggio 2022 (haertefall@gr.ch). In seguito riceveranno un link che conduce al modulo per la presentazione della prima domanda. Dopo la presentazione della prima domanda si procede a una verifica provvisoria: se l'impresa soddisfa i presupposti di base nonché i presupposti della prima fase, riceve una decisione e un corrispondente numero della pratica per la presentazione della domanda online per cali della cifra d'affari nel quarto trimestre 2021.

Termine per la presentazione della domanda per cali della cifra d'affari nel quarto trimestre 2021

La presentazione delle informazioni e dei documenti mediante domanda online o la presa di contatto con il Cantone per la prima domanda deve avvenire entro il 15 maggio 2022. Dopo la scadenza di questo termine non saranno più accettate domande.

L'impresa deve fornire le seguenti **informazioni** nella domanda online:

- Nome dell'azienda
- Numero IDI
- Numero della pratica (vedi decisione di contributo, numero della pratica GR-XXXX)

Occorre caricare la seguente documentazione per tutta l'impresa:

- Estratto del registro delle esecuzioni (risalente a non più di due settimane prima)
- Estratto del registro di commercio (risalente a non più di due settimane prima); ottenibile su www.zefix.ch
 Se l'impresa non è iscritta nel registro di commercio: fornire documenti in merito al momento della costituzione, al domicilio dell'impresa e al domicilio del/della titolare dell'impresa individuale

- Giustificativi/comprove relativi alle cifre d'affari realizzate nel quarto trimestre 2021 (tra ottobre e dicembre)
- Conto economico 2021, se disponibile
- Rendiconti IVA per il quarto trimestre 2021
- Se l'impresa ha realizzato le prime cifre d'affari prima di ottobre 2018:
 - giustificativi/comprove relativi alle cifre d'affari del quarto trimestre 2018 e 2019 nonché rendiconti
 IVA del 4° trimestre 2018 e 2019.
- Se l'impresa ha realizzato le prime cifre d'affari dopo ottobre 2018 ma prima di ottobre 2019:
 - giustificativi/comprove relativi alle cifre d'affari del quarto trimestre 2019 e rendiconti IVA del quarto trimestre 2019.
- Se l'impresa ha realizzato le prime cifre d'affari **solo dopo ottobre 2019** e quindi non dispone di documentazione per i quarti trimestri corrispondenti del 2018 e del 2019, occorre fornire le indicazioni sequenti:
 - avvio dell'attività commerciale
 - o conto economico 2020
 - o indicazioni relative a ferie aziendali o a interruzioni stagionali dell'attività

INDICAZIONE RELATIVA AI SETTORI: se viene presentata domanda di aiuti per casi di rigore per **settori**, anche per il quarto trimestre 2021 occorre inoltrare le corrispondenti **cifre** d'affari sia per tutta l'impresa, sia per il singolo settore/i singoli settori.

Cali della cifra d'affari

Sono considerati cali della cifra d'affari le diminuzioni della cifra d'affari realizzata dall'impresa dovute alla pandemia nel **quarto trimestre 2021 (da ottobre a dicembre)** rispetto alle cifre d'affari dei trimestri corrispondenti negli anni prima della pandemia, di norma gli anni 2018 e 2019.

NOTA: i cali della cifra d'affari effettivi per il quarto trimestre 2021 (da ottobre a dicembre) vengono calcolati per l'**intero quarto trimestre**. **NON** vengono tenuti in considerazione singoli mesi.

Calcolo dei contributi per cali della cifra d'affari nel quarto trimestre 2021

La base per il calcolo dei contributi relativi al quarto trimestre 2021 è costituita dal **calo effettivo della cifra d'affari** registrato **in questo trimestre**.

INDICAZIONE: se sono superiori ai cali della cifra d'affari dell'impresa, i cali della cifra d'affari in un settore vengono ridotti e portati ai cali della cifra d'affari dell'impresa.

Allo scopo di determinare il calo effettivo della cifra d'affari, la cifra d'affari media dei corrispondenti quarti trimestri degli anni 2018/2019 viene confrontata con la cifra d'affari realizzata nel quarto trimestre 2021. La differenza corrisponde al calo effettivo della cifra d'affari. Il contributo corrisponde al 75 % della quota del calo effettivo della cifra d'affari attribuibile ai costi fissi.

- Se l'impresa ha avviato la propria attività commerciale solo dopo ottobre 2018 vengono prese in considerazione solo le cifre d'affari del quarto trimestre 2019
- Se l'impresa ha avviato la propria attività commerciale solo dopo ottobre 2019, il valore di riferimento è
 costituito dalla cifra d'affari media mensile calcolata in base alla cifra d'affari dell'anno precedente determinata nella prima fase. In tale contesto vengono tenute in considerazione ferie aziendali e chiusure stagionali delle aziende nei mesi tra ottobre e dicembre 2021.
- I costi fissi ammontano forfetariamente:
 - o ristorazione (compresa la ristorazione notturna) 30 %;
 - o settore alberghiero complessivamente 35 %. Se viene presentato un conto settoriale:
 - solo settore alloggio 40 %,
 - solo settore bar/ristorazione 30 %,
 - solo settore wellness 30 %,
 - solo settore banchetti 30 %,
 - solo settore seminari 35 %;
 - o tempo libero/intrattenimento/sport 45 %.

Per le imprese di altri settori vengono calcolati i costi fissi effettivi.




Illustrazione: rappresentazione grafica - calcolo dei contributi

Limiti di contributo e limiti massimi

In linea di principio i contributi possono raggiungere i seguenti limiti massimi:

- Al massimo il 20 % della cifra d'affari media degli anni precedenti. Se viene considerato un singolo settore, il valore del 20 % vale anche per il singolo settore. Inoltre vi è una limitazione a un importo massimo di 1 mio. di franchi per singola impresa.
- Per le imprese che nella prima fase hanno subito un calo della cifra d'affari superiore al 70 % i contributi per singola impresa sono limitati al massimo al 30 % della cifra d'affari media degli anni precedenti e a un importo massimo di 1,5 mio. di franchi.

Se nel quadro degli aiuti per casi di rigore per il quarto trimestre 2021 questi limiti massimi sono raggiunti o superati, il Cantone aumenta i limiti massimi. In questi casi per il quarto trimestre vengono erogati contributi fino a un massimo del 5 % della cifra d'affari dell'anno precedente.

Esempi:

- Per le imprese alle quali il limite massimo del 20 % (30 %) della cifra d'affari media degli anni precedenti è già stato versato con i contributi per cali della cifra d'affari fino a giugno 2021, vale quale novità un limite massimo cantonale pari al massimo al 25 % (35 %) della cifra d'affari media degli anni precedenti. Possono quindi nuovamente ricevere quale contributo fino al 5 % della cifra d'affari dell'anno precedente.
- A favore delle imprese che non hanno ancora raggiunto il limite massimo del 20 %
 (30 %) ma che hanno già esaurito questo limite in misura di almeno il 15 % (25 %) e
 che inoltre superano questo limite con il contributo per cali della cifra d'affari nel quarto
 trimestre 2021, viene versato al massimo il 5 % della cifra d'affari media degli anni precedenti.

Esempio 1: se l'importo versato per cali della cifra d'affari fino a giugno 2021 ammonta al 17 % della cifra d'affari dell'anno precedente, con il contributo per il quarto trimestre 2021 vale ora un limite massimo del 22 % della cifra d'affari media degli anni precedenti.

Esempio 2: se l'importo versato per cali della cifra d'affari fino a giugno 2021 ammonta al 14 % della cifra d'affari dell'anno precedente, con il contributo per il quarto trimestre non può essere superato il limite massimo del 20 %.

I limiti di contributo assoluti pari a 1 milione di franchi (rispettivamente fr. 1,5 mio.) vengono adeguati di conseguenza.

NOTA: l'aumento dei limiti massimi rispettivamente dei limiti di contributo vale esclusivamente per gli aiuti per casi di rigore per il quarto trimestre 2021. I limiti superiori non valgono per i contributi che sono stati erogati per cali della cifra d'affari fino a giugno 2021.

Coira, marzo 2022